FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 03/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE (Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 04 agosto 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Roberto Borgogno, Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Antonino Piro, avv. Roberto Pellegrini, avv. Raffaele Torino, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

1. RECLAMO N. 203 DELLA SOCIETÀ ASD COMPRENSORIO DEL TIRRENO CONTRO LA SOCIETA' ASD TORREGROTTA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 837 (SCOGNAMILLO SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASD Comprensorio del Tirreno e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

2. RECLAMO N.205 DELLA SOCIETÀ ASD CORDENONS CALCIO CONTRO LA ASD SANVITESE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 942 (CARVELLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della ASD Cordenons Calcio e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

3. RECLAMO N. 206 DELLA SOCIETÀ USD AUDACE CERIGNOLA CONTRO LA SOCIETA' GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 1003 (MORRA CATALDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale, preso atto della rinuncia della società USD Audace Cerignola, dichiara estinto il procedimento.

Ordina incamerarsi la tassa.

4. RECLAMO N. 211 DELLA SOCIETÀ ACD MONTALE CONTRO LA SOCIETA' POLISPORTIVA 90 ASD AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 927 (BARNI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società ACD Montale. Ordina incamerarsi la tassa.

5. RECLAMO N. 212 DELLA SOCIETÀ ACD MONTALE CONTRO LA SOCIETA' POLISPORTIVA 90 ASD AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 967 (GALEOTTI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società ACD Montale. Ordina incamerarsi la tassa.

6. RECLAMO N. 213 DELLA SOCIETÀ ACD MONTALE CONTRO LA SOCIETA' POLISPORTIVA 90 ASD AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 974 (GIACONI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società ACD Montale. Ordina incamerarsi la tassa.

7. RECLAMO N. 214 DELLA SOCIETÀ ACD MONTALE CONTRO LA SOCIETA' POLISPORTIVA 90 ASD AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 993 (MASSAGLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società ACD Montale. Ordina incamerarsi la tassa.

8. RECLAMO N. 216 DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD ACCADEMIA CALCIO LUCERA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 990 (MANCINO STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale, preso atto della rinuncia della società A.S. Varese 1910 SpA, dichiara estinto il procedimento.

Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE F.F. Roberto Borgogno

Pubblicato in Roma, 5 agosto 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Carlo Tavecchio